


PRESCRIZIONI DI MASSIMA PER L'INTERFERENZA DI LINEE TELEFONICHE, CAVI DI FIBRA OTTICA E IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE COI CORSI D'ACQUA

1. Attraversamenti aerei di corsi d'acqua arginati.

L'attraversamento superiore dei corsi d'acqua arginati è di norma consentito con l'inflessione dei sostegni esclusivamente all'esterno della zona arginata e con il rispetto di distanze e altezze dai corpi arginali conformi alle norme di polizia idraulica (T.U. 523/1904) e tali da consentire lo svolgimento delle attività di competenza dell'Autorità idraulica e consentire l'impianto dei cantieri per la manutenzione ordinaria e straordinaria e per eventuali sovralti e ringrossi delle arginature medesime in condizioni di assoluta sicurezza (D.P.R. 7/1/53, n. 164 art. 11).

L'attraversamento deve avvenire preferibilmente in modo perpendicolare al corso d'acqua e nel rispetto delle distanze per i sostegni, conduttori e cavi indicate nello schema seguente:



a >= m 10 la medesima distanza deve essere rispettata, oltre che per i sostegni, anche per la collocazione di cabine ed altri manufatti simili

b >= m 12

c >= m 6 dal livello di massima piena

c >= m 10 dal livello di navigazione nei tratti classificati navigabili, con cavi corredati da riflettori radar.

Solo per l'attraversamento di corsi d'acqua molto ampi potrà essere presa in considerazione la collocazione di sostegni all'interno dell'area arginata (golena), rispettando comunque la **distanza minima di metri 10** sia dal piede dell'argine interno della golena, sia dal ciglio superiore della sponda del canale di magra.

Solo nel caso di arginature di modeste dimensioni con sostegni costituiti da semplice palo, la **distanza minima dall'argine potrà essere ridotta a m 5,00 previo accordo preventivo con l'Autorità Idraulica competente.**

Maggiori distanze rispetto a quelle sopra indicate potranno essere prescritte sul progetto definitivo/esecutivo nel caso di possibilità di franamento o erosione della sponda dell'alveo, o di programmati lavori idraulici nell'alveo e sugli argini o di adeguamento delle linee di navigazione.


Qualora per l'attraversamento con linea di telecomunicazione venga utilizzata una struttura già esistente (es. linea elettrica o telematica) **dovranno comunque essere richiesti per la nuova linea la concessione e il nulla osta idraulico.** All'istanza andrà allegato il consenso del titolare della struttura esistente alla posa della linea richiesta con indicazione degli estremi del relativo titolo concessorio ove esistente (o comunicazione di non messa in disponibilità degli estremi del titolo concessorio da parte del proprietario dell'infrastruttura).

2. Attraversamenti aerei di corsi d'acqua non arginati.

L'attraversamento superiore dei corsi d'acqua non arginati è di norma consentito con la collocazione dei sostegni all'esterno della zona raggiungibile dall'acqua nel caso di piene poco frequenti e con il rispetto di distanze e altezza conformi alle norme di polizia idraulica e di sicurezza dei cantieri.

Solo per l'attraversamento di corsi d'acqua molto ampi potrà essere presa in considerazione la collocazione di sostegni all'interno dell'area raggiungibile dalle acque nel caso di piene poco frequenti. In tal caso il piano di posa della fondazione del palo o traliccio dovrà essere posta a quota opportunamente inferiore a quella del fondo dell'alveo sulla specifica sezione di riferimento.

L'attraversamento deve avvenire preferibilmente in modo perpendicolare al corso d'acqua e nel rispetto delle distanze per sostegni, conduttori e cavi indicate nello schema seguente:



a >= m 10 la medesima distanza deve essere rispettata, oltre che per i sostegni, anche per la collocazione di cabine ed altri manufatti simili

b >= m 10

c >= m 6 dal livello di massima piena

Solo nel caso di corsi d'acqua minori con sostegni costituiti da semplice palo, la **distanza minima dal ciglio potrà essere ridotta a m. 5,00** previo accordo preventivo con l'Autorità idraulica competente.


Maggiori distanze rispetto a quelle sopra indicate potranno essere prescritte sul progetto definitivo/esecutivo nel caso di possibilità di franamento o erosione della sponda dell'alveo, o di programmati lavori idraulici nell'alveo e sugli argini o di adeguamento delle linee di navigazione.

Qualora per l'attraversamento con linea di telecomunicazione venga utilizzata una struttura già esistente (es. linea elettrica o telematica) **dovranno comunque essere richiesti per la nuova linea la concessione e il nulla osta idraulico**. All'istanza andrà allegato il consenso del titolare della struttura esistente alla posa della linea richiesta con indicazione degli estremi del relativo titolo concessorio ove esistente (o comunicazione di non messa in disponibilità degli estremi del titolo concessorio da parte del proprietario dell'infrastruttura).

3. Attraversamenti di corsi d'acqua in cavo sotterraneo.

L'attraversamento in cavo sotterraneo di corsi d'acqua arginati può essere consentito solo a seguito di opportune verifiche ed indagini geotecniche e con l'adozione delle conseguenti tecnologie di posa, che garantiscano da ogni possibilità di sifonamento delle arginature.


Nell'attraversamento dell'alveo di magra l'estradosso della condotta deve essere **collocato almeno a m. 1,00 di profondità sotto il fondo dell'alveo** stesso, salvo maggiori profondità da definirsi sulla base delle indagini geotecniche puntuali. Nel caso in cui il tratto sia navigabile dovranno essere assunti accordi preventivi con l'Autorità idraulica per verificare tali distanze.



In ogni caso non è consentita la posa con scavi in trincea delle arginature e delle golene, né la perforazione dei rilevati arginali.

Ulteriori prescrizioni rispetto a quelle sopra indicate potranno essere impartite sul progetto definitivo/esecutivo ai fini della protezione del rilevato arginale, o di programmati lavori idraulici nell'alveo e sugli argini o di adeguamento delle linee di navigazione.

L'attraversamento degli argini può essere effettuato con posa del cavo adeguatamente protetto sulla sommità arginale e sua successiva ricopertura con uno strato di terreno, in modo tale da consentire comunque al di sopra il passaggio dei mezzi operativi per la manutenzione dell'argine.



L'attraversamento in cavo sotterraneo di **corsi d'acqua non arginati a fondo mobile** può essere consentito solo a seguito di opportune verifiche, rilievi, profili di fondo ed indagini geotecniche e con l'adozione di conseguenti modalità di posa e protezione del cavo, che garantiscano da ogni possibilità di erosione spondale o di fondo dell'alveo e dall'eventuale scalzamento della condotta.

Nei corsi d'acqua non arginati può pertanto essere realizzato l'attraversamento in trincea, dotando il cavo di un'adeguata protezione con bauletto in calcestruzzo o con contro tubo, ad una **profondità non minore di m. 1,00** dal punto più depresso dell'alveo nella specifica sezione di riferimento, e comunque sulla base delle risultanze delle indagini effettuate, salvo maggiori profondità da definirsi sulla base delle indagini geotecniche puntuali.

4. Attraversamenti di corsi d'acqua in appoggio a ponti.

Nel caso di utilizzo di ponti per l'attraversamento del corso d'acqua, il cavo può essere alloggiato nella struttura del ponte, in apposito vano per condutture, oppure in appoggio sostenuto da adeguate staffature, collocandolo preferibilmente sul lato di valle del ponte così da essere maggiormente protetto. Il cavo, la tubazione di protezione e le relative staffe devono essere contenuti nello spessore dell'impalcato del ponte, senza sporgenze al di sotto dell'intradosso.

Non è consentita la posa di cavi a quote più basse dell'intradosso del ponte.

Sulle vie navigabili, gli attraversamenti in appoggio a ponti andranno concordati con l'Autorità idraulica competente e corredati da riflettori radar.

In caso di utilizzo di ponti l'istanza dovrà essere presentata completa dell'autorizzazione del titolare del ponte alla posa della linea richiesta.

5. Posa di linee in parallelo a corsi d'acqua.

I **cavi interrati** paralleli al corso d'acqua devono essere posati a **distanza non inferiore a m. 10,00** dall'unghia esterna dell'argine per corsi d'acqua arginati, o dal ciglio superiore della scarpata per alvei non arginati. Per questi ultimi va comunque valutata la necessità di mantenere una distanza

maggiore sulla base della pianificazione di bacino e dell'eventuale presenza di zone riattivabili del corso d'acqua.

Può essere consentita la posa a distanza non inferiore a 5 metri solo per situazioni motivate e previo opportuni rilievi e verifiche sulle modalità costruttive dalle quali risulti la modesta profondità dello scavo di posa della condotta, l'intasamento dello scavo stesso con materiale argilloso non drenante, e comunque in assenza di pericolo di erosione spondale. Per quanto riguarda i corsi d'acqua non arginati la posa alle condizioni di cui sopra è ammessa inoltre qualora la linea sia posizionata in area difesa e di non possibile ulteriore divagazione del corso d'acqua, adeguando conseguentemente le modalità di reinterro.

Per la realizzazione di **linee aeree in parallelo** devono essere rispettati i criteri e le distanze dei sostegni dall'argine o dal ciglio superiore della scarpata del corso d'acqua valide per gli attraversamenti aerei.

6. Posa di linee in caso di tratti tombinati.

Nei casi di tratti di corsi d'acqua tombinati è vietato l'attraversamento della tombinatura all'interno della stessa o in ogni caso soluzioni che comportino una riduzione della sezione utile di deflusso.

Devono essere proposte soluzioni che garantiscano la minor interferenza possibile con il manufatto anche in termini esecutivi e che consentano l'accesso per le attività di manutenzione

7. Rispetto della pianificazione del settore.

Nella realizzazione degli attraversamenti devono essere comunque rispettate le norme contenute nella pianificazione di Distretto/Bacino nella pianificazione territoriale.

8. Obbligazioni.

Qualora dovessero rendersi necessari varianti e ampliamenti da apportare alle opere idrauliche correlate ad esigenze di sicurezza idraulica, sicurezza della navigazione e/o alla connessa pubblica incolumità, Open Fiber S.p.A. è obbligata ad eseguire, secondo quanto previsto dall'art. 5 dell'Accordo, a sua cura e spese le modifiche ai propri impianti in corrispondenza di attraversamenti e parallelismi di corsi d'acqua in conformità alle distanze prescritte dalle normative tecniche di riferimento. Dovrà essere data comunicazione ad Open Fiber S.p.A. dall'autorità idraulica con congruo anticipo.

I lavori nell'alveo e sulle sponde del corso d'acqua che hanno per oggetto la manutenzione e la conservazione degli impianti di proprietà di Open Fiber S.p.A. devono essere eseguiti e mantenuti a spese esclusive di Open Fiber S.p.A..

Le Agenzie regionali rimangono escluse da ogni opera e onere di intervento per i lavori nell'alveo e sulle sponde del corso d'acqua che hanno per oggetto la manutenzione e la conservazione degli impianti.

Open Fiber S.p.A. è tenuta ad effettuare gli interventi di manutenzione e rimozione della vegetazione spontanea che, crescendo nelle zone del demanio idrico, potrebbe giungere ad interferire con conduttori, cavi e sostegni di proprietà di Open Fiber S.p.A.; la manutenzione della vegetazione dovrà essere estesa per un congruo tratto, di norma non inferiore a 10 metri a monte e valle dei manufatti anche al fine di garantire l'accessibilità e l'ispezionabilità degli stessi in qualsiasi momento; escludendo le Agenzie regionali da ogni obbligo e onere di intervento.

Open Fiber S.p.A. è impegnata a dare previa congrua informativa secondo quanto definito nell'art. 5 dell'Accordo.

Nel caso di cessazione dell'esercizio dell'impianto, Open Fiber S.p.A. si obbliga a provvedere alla rimozione dei manufatti e al ripristino e sistemazione delle pertinenze ed opere idrauliche interessate comunicando con congruo anticipo all'autorità idraulica competente l'accesso alle aree demaniali specificando le modalità di intervento o procedendo alla richiesta di nulla osta in caso di interventi che comportino operazioni in alveo o trasformazioni dello stato dei luoghi o delle aree demaniali interessate.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 93 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 è in capo agli operatori, che forniscono reti di comunicazione elettronica, l'obbligo di tenere indenne la Pubblica Amministrazione, l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente locale.

Eventuali modifiche ai contenuti del presente Allegato potranno essere concordate in futuro a fronte di incompatibilità con il quadro legislativo o regolamentare di riferimento o di innovazioni tecniche, e dovranno essere condivise dalle parti e formalizzate attraverso comunicazione scritta.

MODALITÀ DI RICHIESTA

PER LE NUOVE INTERFERENZE COL DEMANIO IDRICO

L'istanza è presentata ad ARPAE che procederà all'istruttoria amministrativa e richiederà, entro 10 giorni dalla ricezione e verificata la completezza della domanda, il nulla osta idraulico alle Autorità idrauliche territorialmente competenti.

Ogni istanza dovrà essere corredata da specifica dichiarazione del rispetto delle prescrizioni tecniche di cui all'allegato A e qualora non fosse possibile per comprovate esigenze tecniche dovranno essere tecnicamente motivati in maniera adeguata gli eventuali scostamenti, che dovranno comunque essere progettati nel rispetto delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 e del R.D. 823/1911 per i tratti navigabili.

1 Interferenze generate dal mero sorvolo di linee aeree e/o ancorate a strutture esistenti:

compilazione dell'istanza corredata da un elaborato tecnico dell'interferenza con l'individuazione planimetrica su CTR 1:25.000 e di dettaglio su CTR 1:5.000 e relativa sezione dalla sponda sinistra alla sponda destra del corso d'acqua e comunque comprendente tutta l'interferenza, con indicata l'altezza della linea in progetto, nei casi di tratti classificati navigabili la sezione dovrà essere corredata dall'indicazione grafica del tirante d'aria. Per le linee ancorate a strutture esistenti la sezione dovrà rappresentare il particolare della struttura e del relativo ancoraggio; l'istanza dovrà essere presentata completa dell'autorizzazione del titolare della struttura alla posa della linea richiesta. In caso si preveda l'accesso in alveo per la posa della linea dovranno essere forniti i dettagli delle fasi di cantierizzazione.

2 Altre interferenze:

compilazione dell'istanza corredata da un elaborato tecnico dell'interferenza con l'individuazione planimetrica su cartografia CTR 1:25.000, di dettaglio su CTR 1:5.000, e planimetria catastale, profilo, sezioni dello stato di fatto e di progetto (dalla sponda sinistra alla sponda destra del corso d'acqua o comunque comprendente tutta l'interferenza) e caratteristiche tecniche dell'opera. Nei casi di tratti classificati navigabili la sezione dovrà essere corredata dall'indicazione grafica dei tiranti e delle quote di navigazione. Occorre inoltre una relazione geologica/geotecnica per gli attraversamenti in cavo sotterraneo. Dovranno essere forniti dettagli circa le modalità esecutive (scavo a cielo aperto o altre tecniche) e le fasi di cantierizzazione. Dovrà inoltre essere valutata e descritta la eventuale necessità di prevedere opere di protezione spondale o rivestimenti per la sicurezza idraulica e per la sicurezza della navigazione.

Per valutare eventuali criticità dovute a particolari caratteristiche geomorfologiche della zona attraversata dalla linea le Autorità idrauliche competenti potranno richiedere documentazione ulteriore ai fini della integrazione delle prescrizioni di massima contenute nell'allegato A.